



COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

Provincia di Udine

COPIA

n°23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciannove**
del mese di **agosto** alle ore **20.35**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
FESTA Roberto	P	
BATTISTUTTA Paolo	P	
BATTISTUTTA Sergio	P	
BIGNULIN Emanuela	P	
BORDIGNON Elisabetta	P	
BUSET Rudi	P	
GIAIOT Lucia	P	
GREGORAT Riccardo	P	
LUCA Marco	P	
MAGRINO Andrea	P	
PINAT Tommaso	P	
VALLE Livia	P	
ZAMPARO Franco		A
Totale	12	

Assiste il Segretario Comunale **PRINCI dott.ssa Lidia**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. **FESTA Roberto** nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità 2104) che ha previsto all'art.1, comma 639 e successivi, l'istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a partire dall'anno 2014, imposta formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo:

- 1) una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l'imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall' A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;
- 2) una componente sui servizi indivisibili: il tributo sui servizi indivisibili (TASI), erogati dal comune, dovuta dal possessore o dall'utilizzatore dell'immobile, comprese le abitazioni principali come definite dalla normativa IMU;
- 3) una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla TARES, destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento sui rifiuti, dovuta dall'utilizzatore o dal possessore dell'immobile.

DATO ATTO che la presente deliberazione riguarda solo la componente IMU;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n.23, art.14, comma 14, con la quale stabilisce, in via straordinaria per l'anno 2014, che i comuni e le provincie della regione Friuli Venezia Giulia deliberano il Bilancio di Previsione entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della giunta Regionale di approvazione degli obiettivi del patto di stabilità (tale deliberazione è stata approvata nella seduta del 16 maggio 2014, pertanto, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione è il 15 luglio 2014);

VISTO IL successivo decreto n.10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali relativo alla proroga al 31 agosto 2014 del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2014 nei Comuni della Regione FVG;

Dato atto che il suddetto D.L. n.201/2011, disponeva:

- la reintroduzione del prelievo sull'abitazione principale, con conseguente disciplina della relativa aliquota ed introduzione della detrazione;
- il prelievo agevolato sui fabbricati strumentali;
- la quota riservata allo stato (metà dell'importo dovuto ad aliquota di base di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle pertinenze, oltre che dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

Viste le principali modifiche normative:

- **Legge n. 228/2012** (legge di stabilità per il 2013). soppressione della quota riservata allo stato e, nel contempo, riserva allo stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il gettito IMU è interamente introitato dai comuni, fatta eccezione per i fabbricati di categoria D, per i quali è prevista la riserva allo stato del gettito calcolato applicando l'aliquota base del 0,76 per cento;
- **Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102**: soppressione della prima rata dell'imposta municipale propria 2013 per le seguenti categorie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) , o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, e successive modificazioni.
- **Decreto Legge 30 novembre 2013 n.133:** per l'anno 2013, non è dovuta la seconda rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:
- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) , o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
- l'immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, che sia posseduto, e concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate o alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- i terreni agricoli nonché quelli non coltivati, di cui all'art.13, comma 5, del decreto legge n.201 del 2011 posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n.201/2011

Accertato che:

- a sensi dell'art.1 comma 703, della Legge n.147/2013, "la IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";
- ai sensi dell'art.1 comma 707, della legge n.147/2013 sono apportate alcune modifiche all'art.13 del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 2011, quali:
- soppressione del limite temporale per l'IMU sperimentale;
- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta (0,4%) e la detrazione (€ 200,00)
- soppressione, a decorrere dall'anno 2014, dell'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 (soggetti ad aliquota ridotta del 0,2%)

Considerato che oltre alle equiparazioni di legge, è possibile disporre con delibera comunale un regime di equiparazione all'abitazione principale per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

- che allo stesso modo è prevista la possibilità di equiparare ai fini IMU all'abitazione principale, l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti dal soggetto passivo d'imposta, prevista dall'art.2 bis del decreto legge n.102 del 2013, ed utilizzata come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado;

Verificato che dalle stime di gettito effettuate dall'ufficio tributi e ragioneria il fabbisogno finanziario dell'Ente, atto a garantire l'erogazione dei propri servizi può essere soddisfatto mantenendo ferme le aliquote e le detrazioni già stabilite con propria deliberazione n.31 del 6/8/2013;

Uditi gli interventi:

Il Sindaco comunica che non ci sono variazioni rispetto al 2013.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174 e convertito nella Legge n.213/2012 dal Responsabile del Servizio;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.4 (Conss. Pinat, Bignulin, Buset, Luca):

DELIBERA

1) di fare integralmente proprie le premesse e sulla base delle stesse di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU anno 2014:

- **ALIQUOTA DI BASE – 0,76 per cento** (compresi gli immobili non produttivi di reddito fondiario e gli immobili locati)
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE – 0,40 per cento** per le sole abitazioni di pregio classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- **DETRAZIONE di euro 200,00** per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e per gli alloggi dell'ATER regolarmente assegnati.

2) di dare atto che tali aliquote decorrono **dal 1 gennaio 2014**.

3) di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4) di equiparare per l'anno 2014, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), l'unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per beneficiare dell'agevolazione il contribuente deve presentare apposita dichiarazione all'ufficio tributi del comune attestante la concessione in comodato dell'alloggio e il grado di parentela dell'occupante entro il termine del 16 dicembre 2014.

5) di dare atto che la disciplina di dettaglio riguardante il tributo è contenuta negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché nelle successive disposizioni normative.

- 6) di inviare per via telematica la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al portale www.portalefederalismofiscale.gov.it per la successiva pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it.
- 7) di dichiarare, con separata, unanime e palese votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Roberto FESTA

IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Lidia PRINCI

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'Albo Pretorio per giorni quindi consecutivi: dal **22.08.2014** al **06.09.2014**

Addì, **22.08.2014**

L'IMPIEGATA RESPONSABILE
F.to Martina ANDREATTA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, **22.08.2014**

L'IMPIEGATA RESPONSABILE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile.

L'IMPIEGATA RESPONSABILE
F.to Martina ANDREATTA
